

## **DIRITTO DELL'AMBIENTE E DIRITTO DELL'ENERGIA.**

*Discipline trasversali e ordinamenti giuridici\**

**RENATO FEDERICI\*\***

**SOMMARIO:** *I. Introduzione; - II. I modelli per l'insegnamento; - III. I modelli di apprendimento (rinvio); - IV. Definizione del concetto di ordinamento giuridico; - V. Cenni sulla bibliografia consultata e sugli autori (che ci hanno aiutato nella elaborazione della nostra concezione sugli ordinamenti giuridici: sui loro caratteri e sulle loro funzioni); - VI. I modi di apprendimento.*

\* Il presente lavoro costituisce una rielaborazione ed un ampliamento dell'intervento al convegno "Emergenze e tutela dell'ambiente" svoltosi il 18 marzo 2019, presso la Camera di Deputati

\*\* Professore associato confermato di Diritto amministrativo a r. Università di Roma-Sapienza

# I

## Introduzione

1. Le forze della natura sono energie naturali e come tali noi le conosciamo, le studiamo e in parte notevole le utilizziamo a nostro vantaggio: sappiamo come goderne, come catturarle e come trasformarle. Ma non tutto riusciamo a comprendere e sorvegliare; anche perché molto ancora è sconosciuto: sia all'interno del nostro pianeta, sia al di fuori di esso. L'ambiente naturale è composto di energia: essa in modo mirabile permette al sottosuolo di reggere il suolo e agli esseri viventi di nascere, sopravvivere e/o prosperare e poi morire. È il ciclo della vita. Un miscuglio di elementi biologici, chimici e fisici. La Terra è un piccolo punto nell'immensità dell'Universo. Ma la Terra è il nostro pianeta: su di esso noi esseri umani viviamo, anche se sono iniziati gli sforzi per conoscere e viaggiare nello spazio: al di fuori dei confini terrestri. Un notissimo parallelo fra il diritto e più precisamente fra lo Stato come essere artificiale e l'ambiente naturale lo troviamo già in Hobbes: «La natura, ossia l'arte per mezzo della quale Dio ha fatto e governa il mondo, viene imitata dall'arte dell'uomo» per creare la Stato<sup>1</sup>.

2. Anche se non sembrerebbe, quindi, il “diritto dell'energia” e il “diritto dell'ambiente” hanno più di qualcosa in comune. Invero le necessità della produzione di energia possono entrare in conflitto pesante con la tutela dell'ambiente. Tuttavia entrambe le discipline appartengono alla categoria delle *materie trasversali*. Di quelle discipline giuridiche, ossia, che non hanno principi propri, ma istituti forgiati dagli insegnamenti classici e tradizionali (come ad esempio il diritto civile, penale, commerciale, amministrativo), quelli, cioè, che si distinguono tra loro per i principi e gli istituti giuridici propri di ciascuno di essi. Istituti e principi che le materie trasversali, per così dire, prendono in prestito<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> T. HOBBS, *Leviatano* (1651). Citazione tratta dall'edizione a cura di A. PACCHI e A. LUPPOLI, ristampa Mondadori, Milano, 2005, p. 47.

Già nella introduzione all'opera ora citata, Hobbes chiarisce che: «il grande *Leviatano*, detto Stato (in latino *civitas*) ... non è altro che un uomo artificiale» creato appositamente per la difesa degli esseri umani. «Ed in esso, la *sovranità* è un' *anima* artificiale, che dà vita e moto all'intero corpo; i *magistrati* e gli altri *ufficiali* giudiziari o esecutivi, sono delle *articolazioni* artificiali; le *ricompense* e le *punizioni* » sono paragonate ai nervi e così via (citazioni tratte da una ristampa del volume a cura di T. MAGRI, Editori Riuniti, Roma pubblicato per la prima volta nel 1976, p. 51).

<sup>2</sup> Cfr. R. FEDERICI, *Sulla essenza del diritto amministrativo e del diritto processuale amministrativo*, in *Scritti in onore di Paolo Stella Richter*, Editoriale Scientifica, 2013, vol. I, da p. 177 ss.; e ripubblicato in [www.dirittofederici.altervista.org/?p=471](http://www.dirittofederici.altervista.org/?p=471)

Si veda inoltre, R. FEDERICI, *Concetto giuridico di energia*, in *Il diritto dell'energia* (a cura di E. PICOZZA e S. M. SAMBRI), Cedam, Padova, 2015, p. 3 ss. Ivi per ulteriore bibliografia.

3. Le forze della natura sono immense, molte di esse sfuggono alla nostra acquisizione; di altre ne usufruiamo senza “pagare dazio”. Altre ancora ci sorprendono con la loro violenza, ci terrorizzano, come: i terremoti, le eruzioni vulcaniche, le piogge alluvionali, i fulmini, le grandinate e le altre calamità naturali. *La “natura” sa essere benigna ma è anche maligna*; e, spesso, da madre diventa matrigna<sup>3</sup>. Nonostante tutto ciò, la vita sul pianeta terrestre è in corso da milioni di anni, la comparsa degli esseri umani sulla Terra è oggetto di studi scientifici così come per la nascita di tutte le altre specie animali e vegetali. Molti di questi fenomeni naturali dopo secoli e millenni ancora restano, per noi esseri umani, fenomeni incontrollabili, altri invece riusciamo a prevederli e a utilizzarli: per come si presentano e per come riusciamo a controllarli. La luce del sole, la pioggia e l’aria permettono alle piante e agli animali di vivere sul nostro pianeta. Il caldo e il freddo e l’alternarsi di luce e buio, secco e umido, permettono alla vita di svilupparsi in specie molto diverse tra loro. Gli esseri umani (insieme a moltissime altre specie animali e vegetali) sono riusciti a sopravvivere perché capaci di adattarsi a questo ambiente naturale. E ad espandersi in terre molto lontane tra loro. Hanno trovato ciò di cui avevano ed hanno bisogno per nutrirsi e per poter respirare. Poi hanno incominciato a migliorare le proprie condizioni di vita, con l’individuazione di ripari naturali e coll’apprendere la costruzione di ripari artificiali per difendersi dal freddo eccessivo e dal caldo altrettanto esagerato.

4. Gli esseri umani hanno imparato a difendersi sempre meglio dalle forze della natura e ad approfittare sempre più efficacemente delle energie naturali benigne. Hanno “colonizzato” quasi tutta la superficie della Terra: navigano per mare e percorrono lunghe distanze nel cielo affollato di aerei.

Si potrebbe continuare su questi aspetti, tuttavia il nostro è un discorso esclusivamente giuridico. Tutto ciò che vi è estraneo è preso in considerazione nella misura in cui è utile per comprendere l’aspetto giuridico di questa dissertazione.

È sufficiente ricordare (o meglio, giova ricordare) che gli esseri umani per sopravvivere in un ambiente pieno di pericoli si sono organizzati in gruppi e gruppuscoli<sup>4</sup>: famiglie, tribù, città-stato, regni, repubbliche, imperi e così via. Ecco, seppur molto tardi, e dunque in epoca relativamente

---

<sup>3</sup> Poiché tale è il tema specifico di questo convegno: “Emergenze e tutela dell’ambiente”, non si dice altro sull’argomento allo scopo di non sovrapporsi alle relazioni altrui.

<sup>4</sup> La mente corre agli scritti di Aristotele, Bodin, Montersquieu e tantissimi altri.

recente spunta il concetto di ordinamento giuridico e il principio secondo cui *Ubi societas ibi ius*<sup>5</sup>. Molto probabilmente Santi Romano è anche l'autore della fortunatissima formula<sup>6</sup>.

## II

### *I modelli per l'insegnamento*

5. Se poniamo la Costituzione e il diritto costituzionale al di sopra di tutto e di tutti, poi dobbiamo riconoscere che la principale suddivisione concerne la distinzione tra materie sostanziali e discipline processuali<sup>7</sup>. «In linea di principio, il diritto sostanziale dovrebbe essere conosciuto da ogni cittadino; mentre i diritti processuali sono quelli attraverso i quali si affrontano e si dovrebbero risolvere civilmente le liti tra due o più parti. Un mondo quest'ultimo riservato ai professionisti del diritto ed in particolare: ai giudici, agli avvocati, al personale degli uffici giudiziari»<sup>8</sup>. Già in altri scritti abbiamo sottolineato tale suddivisione di base<sup>9</sup>. All'interno dei due campi, poi, si hanno istituti e principi. Gli istituti e i principi delle discipline sostanziali sono raccolti intorno a materie come il diritto civile, il diritto penale, il diritto commerciale, il diritto amministrativo, il diritto dell'Unione europea, il diritto tributario, il diritto del lavoro, il diritto della previdenza sociale, il diritto della navigazione, il diritto internazionale, la contabilità degli enti pubblici e poche altre materie. Per il versante dei diritti processuali si evidenziano, anzitutto, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale, la giustizia amministrativa, e pochissime altre materie processuali, meno

---

<sup>5</sup> Sull'argomento si veda Santi ROMANO, *L'ordinamento giuridico* (1917-18), seconda edizione 1946 (Sansoni, Firenze), p. 1 ss., di particolare importanza è il § 10 (p. 25 s.). Ecco le frasi fondamentali:

«Il concetto di diritto deve, secondo noi, contenere i seguenti elementi essenziali.

a) Anzitutto deve ricondursi al concetto di società: quel che esce dalla sfera puramente individuale, che non supera la vita del singolo come tale non è diritto (*ubi ius ibi societas*) e inoltre non c'è società, nel vero senso della parola, senza che in essa si manifesti il fenomeno giuridico (*ubi societas ibi ius*)».

<sup>6</sup> Cfr. R. FEDERICI, *Ubi societas ibi ius. Ubi ius ibi societas*, in [www.contabilità-pubblica.it](http://www.contabilità-pubblica.it) luglio 2017; e ripubblicato nella prima appendice del nostro R. FEDERICI, *Rivolte e rivoluzioni. Gli ordinamenti giuridici dello Stato e dell'anti-Stato. Sulla differenza tra strutture e sovrastrutture*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, p. 237 ss..

<sup>7</sup> R. FEDERICI, *Guerra o diritto? Il diritto umanitario e i conflitti armati tra ordinamenti giuridici. Affinché i cittadini non vengano alle armi*, Editoriale Scientifica, Napoli, III edizione, 2013. p. 54.

<sup>8</sup> R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 54.

<sup>9</sup> R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 54; R. FEDERICI, *Sulla essenza del diritto amministrativo e del diritto processuale amministrativo*, cit.

conosciute: come il processo tributario e quello contabile. Potrebbero essere considerati a parte, ma comunque esistono anche il diritto processuale costituzionale e quello comunitario. Tuttavia, il diritto processuale comunitario (tanto per questioni di diritto civile quanto per questioni di diritto penale, di diritto amministrativo o di altra tipologia) non si distingue ma costituisce una prosecuzione delle tradizionali materie processuali. Un pensiero a parte potrebbe scorgersi nel trattare del diritto processuale costituzionale, per poi accorgersi che anche in questo caso esiste un collegamento stretto con il processo civile, penale, amministrativo e così via.

6. In altre parole, gli ordinamenti giuridici si possono suddividere in due grossi tronconi. E questi non sono il ramo del diritto civile distinto da quello del diritto penale, come verrebbe da pensare ad un esame superficiale. I due rami principali del diritto sono costituiti da quello sostanziale e quello processuale. I sistemi giuridici (il diritto oggettivo) camminano su queste due gambe: il diritto sostanziale e quello processuale. Dopo di che si possono fare tutte le distinzioni che vogliamo. Siccome studiare il diritto tutto insieme è qualcosa di impossibile, occorre suddividerlo in tante piccole parti. Tali porzioni si assumono e si assimilano un po' alla volta, come si fa per le bevande e il cibo in genere, suddivisi tra prima colazione, pranzo, cena per tutti i giorni dell'anno. A volte si comincia con l'antipasto, e poi (se c'è spazio e voglia) si continua con il primo, il secondo e così via. Le istituzioni (di diritto civile, penale, amministrativo, ecc.) sono l'antipasto dei diritti sostanziali; così come gli esami che si studiano nelle facoltà di giurisprudenza sono l'antipasto dei diritti processuali. Tanto per fare dei nomi e dare dei numeri. Prima i numeri! Quanti saranno gli spicchi di questa torta che chiamiamo diritto oggettivo? (o ordinamento giuridico?). Non sono molti; e un riferimento abbastanza sicuro viene dal calcolo delle discipline insegnate nelle facoltà di giurisprudenza. Se noi togliamo gli esami non giuridici, come l'economia politica, la scienza delle finanze, e gli esami storici (importantissimi, ma che parlano di altri ordinamenti: quelli del passato) e quelli di diritto comparato (importantissimi anch'essi, ma che trattano anch'essi di altri ordinamenti), si scopre che gli esami di diritto sostanziale non superano le quindici unità. E si scopre anche che le discipline processuali se non si riducono a due, essi difficilmente superano le quattro unità (diritto processuale civile, penale, amministrativo; ed un altro, si fa per dire, lo si può sempre trovare). Il processo costituzionale, lo si è detto, è un'appendice degli altri diritti processuali, salvo rare eccezioni (come per i conflitti di attribuzione) non ha vita autonoma. In questa breve elencazione non abbiamo fatto riferimenti alla teoria generale del diritto né alla filosofia del diritto. Infatti non si sa (o meglio) non si è concordi se sia più opportuno che tali studi

teorici debbano precedere o seguire gli altri. Probabilmente dovrebbero seguire gli altri, invece (molto più spesso) vengono impartiti come forme di introduzione. Non è il caso di soffermarsi oltre su questo aspetto. La soluzione pilatesca potrebbe essere quella di dire: siccome agli inizi si forniscono i principi sotto forma di istituzioni (di diritto civile, penale, ecc. ecc.) e poi seguono gli approfondimenti (tipico quello di diritto civile), allo stesso modo si potrebbe pensare che lo studio di queste due discipline (se impartite all'inizio di un corso di studi in giurisprudenza) svolgano il ruolo di introduzione al diritto, se invece consigliate e assegnate alla fine di un corso di laurea assumano il ruolo di approfondimento critico. In quattro o cinque anni, quindi, siamo in grado di spaziare su un intero ordinamento giuridico ed incominciare a pensare di potersi specializzare, perché governare il tutto diventa quasi impossibile. In poche parole, con un numero, tutto sommato limitato di discipline, possiamo dire di poter spaziare (si dice spaziare, non conoscere approfonditamente) tutto un intero ordinamento giuridico.

7. In tali elenchi non troviamo né il “diritto dell’ambiente” né il “diritto dell’energia”. Perché? La risposta è semplice. Queste due discipline appartengono ad un’altra forma di catalogazione e suddivisione, quella cioè che distingue le discipline sulla base degli oggetti e non dei principi e degli istituti. E così noi abbiamo oltre al “diritto dell’ambiente”<sup>10</sup> e al “diritto dell’energia”, ad esempio: il “diritto del turismo”, il “diritto sanitario”, il “diritto urbanistico”, il “diritto minerario”, il “diritto scolastico”, il “diritto universitario” e una infinità di altri diritti settoriali: tanti quanti sono i settori pratici che hanno bisogno di essere raccolti intorno ad una normativa di settore per offrire agli operatori economici e giuridici la possibilità di raccordare aspetti che altrimenti non sarebbero facilmente recuperabili. Per spiegarsi, è meglio fare qualche esempio. Le norme ambientali sono soprattutto regole che pongono doveri, diritti e obblighi al fine di tutelare l’ambiente naturale contro i danni procurati (o temuti) per lo svolgimento delle attività antropiche: industria chimica e metallurgica, industrie dei materiali da costruzione, delle costruzioni, e poi l’uso indiscriminato della plastica e degli imballaggi, dei pesticidi in agricoltura (fitofarmaci), ecc. Senza dimenticare mai le cattive abitudini di certi individui che con i loro comportamenti scorretti aggravano la situazione ambientale, gettando rifiuti dove non si dovrebbe. Tutto ciò con conseguenze gravi sul consumo della terra, delle acque e del loro danneggiamento; sul consumo di aria e sul suo

---

<sup>10</sup> Invero con riferimento al diritto dell’ambiente è in corso una discussione fra coloro che sostengono la sua appartenenza alla categoria delle discipline aventi principi propri.

A nostro avviso invece, tale materia (che sta acquistando sempre maggiore importanza) è nata e vive per l’apporto di istituti elaborati nel corso del tempo dal diritto penale, amministrativo, civile, regionale e dal diritto dell’Unione europea. Nello stesso senso, Corte Costituzionale, le sentenze n. 407/202; 108/2005; 214/2005; 232/2005; 336/2005; 182/2006; 378/2007.

inquinamento. Per non dire, ma lo diciamo, della produzione di rifiuti non riciclati, di scarti di produzione e di consumo<sup>11</sup>. Quanto or ora scritto evidenzia un funzionamento (per usare un eufemismo) non ottimale delle norme: divieti, obblighi, autorizzazioni e sanzioni penali e amministrative. Peraltro sono tutti divieti, obblighi, autorizzazioni e sanzioni penali e amministrative che richiedono un coinvolgimento o una applicazione di istituti provenienti da settori disciplinari tra loro molto diversi ma tutti applicati allo stesso specifico problema ambientale, ad esempio, idrogeologico, atmosferico e così via. Chi si occupa di ambiente dal punto di vista giuridico deve padroneggiare sia gli istituti di diritto penale, sia di diritto civile e amministrativo: tanto per questioni di responsabilità penale quanto per problemi di responsabilità civile. E così anche chi si dedica al settore della produzione e commercializzazione dell'energia.

**7.1.** A proposito di energia e di “diritto dell'energia” occorre ricordare alcune singolarità concernenti non solo e non tanto la produzione e la commercializzazione; giova infatti tener sempre presente il bisogno di separazione fra energia e beni energetici<sup>12</sup>. I beni energetici sono quei beni da cui si estrae energia (come, ad esempio i carburanti, il carbone, l'uranio), mentre si tratta di commercializzazione e trasporto di energia soprattutto quando si parla di energia elettrica: l'unica che possa essere trasportata a distanza. Per altre energie: termiche, idrauliche, meccaniche è quasi impossibile trasferirle direttamente. Occorre che prima siano trasformate in energia elettrica. Tanto per fare degli esempi di quanto poco possa essere trasportata a (lievissima) distanza l'energia meccanica: basta ricordare il sistema delle cinghie di trasmissione. Quanto può essere lunga una cinghia? Quanto una cinghia può trasferire energia da chi la produce a chi la consuma? Pochi centimetri, al massimo pochi metri!

### III

#### *I modelli di apprendimento (rinvio)*

**8.** Si rinvia al paragrafo VI per esporre la nostra opinione sui modelli di apprendimento che, a

---

<sup>11</sup> Sull'argomento rifiuti, mi sia consentito far riferimento alla mie pubblicazioni sul tema: R. FEDERICI, *A proposito di cose che non sono beni: sottosuolo e rifiuti*, in *Rassegna di diritto civile*, 2000, p. 311 ss.; R. FEDERICI, *La nozione giuridica di rifiuto: una teoria a confronto*, in *AmbienteDiritto.it*, 2003; R. FEDERICI, *La nozione di rifiuti: una teoria*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 2006, p. 1051 ss.

<sup>12</sup> Cfr. R. FEDERICI, *Concetto giuridico di energia*, cit., p. 9 s.

nostro avviso sono tre, ossia uno in più rispetto a quelli tradizionali per l'insegnamento del diritto nelle scuole. Dobbiamo prima fare qualche accenno a quella che noi crediamo essere la definizione e i caratteri e le funzioni degli ordinamenti giuridici.

## IV

### *Definizione del concetto di ordinamento giuridico*

**9.** Viene da domandarsi perciò, che cos'è questo diritto che cammina su due gambe? Il diritto sostanziale e quello processuale sono le gambe del diritto, ma il diritto in sé e per sé in che cosa consiste? Qual è il suo ruolo nella società? Che rapporto esiste fra società e diritto? Fra politica, economia e diritto, qual è il rapporto che li lega? Si può iniziare a rispondere con lo specificare che il "diritto" (con più precisione), il "diritto oggettivo", i "sistemi giuridici", gli "ordinamenti giuridici" sono nomi plurali o singolari che esprimono lo stesso concetto. Allora quali sono i caratteri e le funzioni tanto del diritto oggettivo, quanto dei sistemi giuridici e degli ordinamenti giuridici? Domanda tanto cara al mio maestro (il prof. Luigi Galateria<sup>13</sup>): quali sono i caratteri e le funzioni di questo o di tal altro istituto giuridico? È la domanda che rivolgeva sempre nei titoli dei temi che consegnava agli esaminandi. Ebbene, caro prof. Galateria e cari tutti, presentiamo prima i caratteri, e poi le funzioni<sup>14</sup>.

**10.** Quali sono i caratteri del diritto oggettivo e dei sistemi giuridici? Gli ordinamenti giuridici sono strumenti (sono mezzi operativi) in mano alle classi sociali, politiche ed economiche dominanti in una data epoca storica e su un dato territorio (più o meno vasto), che però dovrebbero/devono avere *il consenso esplicito o implicito delle altre classi sociali*. Altrimenti è oppressione, tirannide: un qualcosa, cioè, che legittima il diritto di resistenza. E quindi la pluralità degli ordinamenti giuridici<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Luigi GALATERIA (1913-1998), autore tra l'altro di due magnifiche monografie su *Gli organi collegiali amministrativi* (vol. I, *La struttura*, 1957; vol. II, *L'attività* 1959), Giuffrè, Milano. E di un bel *Manuale di amministrativo* (in collaborazione con M. STIPO), Utet, Torino, I edizione 1987; III edizione postuma (1998). Per ulteriori notizie, rinvio alla biografia e alla bibliografia contenute negli *Studi in onore di Luigi Galateria*, Maggioli, Rimini, 1987.

<sup>14</sup> Cfr., R. FEDERICI, *Come colmare l'abisso tra governanti e governati? L'insegnamento di Luigi Galateria nei ricordi di un allievo*, in [www.Contabilità-pubblica.it](http://www.Contabilità-pubblica.it), aprile 2018.

<sup>15</sup> R. FEDERICI, *Rivolte e rivoluzioni. Gli ordinamenti giuridici dello Stato e dell'anti-Stato. Sulla differenza tra strutture e sovrastrutture*, cit., p. 233.



11. Innanzi tutto occorre ripartire da una nostra recente osservazione: «L'ordinamento giuridico è il cuore e il cemento di ogni società umana. *Senza organizzazione giuridica lo Stato non è lo Stato, la società non è la società, il partito politico non è il partito, il sindacato non è il sindacato*»<sup>16</sup>.

Se ci si chiede come e perché siamo arrivati a queste conclusioni profondamente innovative, e quali sono le basi di partenza, dovremmo riscrivere “*Guerra o diritto?*”<sup>17</sup> ed ora anche “*Rivolte e rivoluzioni*”, ma per evitare sforzi eccessivi e per rendere conto in breve del percorso compiuto, senza ripeterci troppo, si possono sintetizzare i concetti fondamentali nel paragrafo seguente.

## V

*Cenni sulla bibliografia consultata e sugli autori (che ci hanno aiutato nella elaborazione della nostra concezione sugli ordinamenti giuridici: sui loro caratteri e sulle loro funzioni)*

12. Si può prendere le mosse dell'idea secondo cui (in forma esplicita e/o implicita) esista una sorta di contratto o di accordo fra chi detiene il potere (e lo amministra) e il popolo. Il pensiero risale ad Hobbes<sup>18</sup> e anche a Rousseau<sup>19</sup> come cofondatori del cosiddetto “Contratto sociale” tra governanti e governati, ossia tra popolo e governanti. Attraverso gli strumenti consensuali (come gli accordi, gli strumenti elettivi, i plebisciti) avviene che le organizzazioni giuridiche e sociali si rafforzano. E da

<sup>16</sup> R. FEDERICI, *Rivolte e rivoluzioni. Gli ordinamenti giuridici dello Stato e dell'anti-Stato. Sulla differenza tra strutture e sovrastrutture*, cit., p. 1.

<sup>17</sup> Per alcuni commenti su questo saggio, si veda: M. STIPO, *Guerra o diritto? Il diritto umanitario e i conflitti armati*, in Renato Federici, in *Archivio giuridico*, 2014, p. 459 ss.; A. RIVERA LLANO, *La formula politica come forma giuridica*, Giappichelli, Torino, 2019, in particolare pp. 673, 725 s. Come segnalazione concisa e puntuale, si veda [www.affarinternazionali.it](http://www.affarinternazionali.it) > segnalazioni > renato-federici.

<sup>18</sup> T. HOBBS, *Leviatano* (1651); e prima ancora si può ricondurre a C. de PIZAN (Venezia 1365 – Francia, Monastero di Poissy 1430 circa) autrice di una biografia del re di Francia Carlo V (il fondatore della biblioteca reale, oggi conosciuta come Biblioteca del Louvre, la quale all'età di 15 anni aveva sposato il notaio e segretario del re Carlo V), autrice tra le molte altre opere, del saggio la *Città delle Dame*; e per quel che qui più interessa di *Le livre du corps de policie* (1406-1407); quest'ultimo è «vasta descrizione dell'ordine sociale ideale. Le sue tre parti sono indirizzate ai principi, ai nobili e al popolo che incarnano le diverse parti dell'organismo sociale (rispettivamente la testa, le braccia e le mani, le gambe e il ventre). Agli uni e agli altri è indicata la condotta da seguire, relativamente alla loro situazione, perché si mantenga l'armonia pubblica». «Gli anni seguenti videro un'alternanza di guerre e paci effimere. Dopo una di esse la pace d'Auxerre (agosto 1412) C. cominciò a scrivere quella che sarà la sua ultima opera politica, il *Livre de la paix*, dedicato al figlio primogenito del re, il duca di Guienna» (J. Y. TILLIETTE, *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 31, 1985).

<sup>19</sup> J. J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale* (1762).

questa considerazione si può intuire la risposta che avrebbe fornito Rousseau alla domanda: chi ha il potere legittimo di fare e disfare? In altre parole, chi ha titolo a “sovraneggiare” nello Stato sovrano?<sup>20</sup> Chi ha il diritto di esercitare il potere esecutivo, chi ha il diritto di legiferare? Chi ha il potere legittimo di giudicare? In tutte queste domande noi possiamo rintracciare il travaglio e il lavoro degli studiosi del diritto.

In terra di Francia, dopo Christine de PIZAN, anche Jean Bodin aveva messo in guardia i governanti sulle loro responsabilità nel gestire il potere e ricordato loro che «tutti gli errori che si commettono nel governare gli Stati derivano dall’ignoranza dell’arte del governo»<sup>21</sup>. L’arte di governo, dunque, è una scienza: una scienza sociale, politica e giuridica<sup>22</sup>.

Rousseau (irritato dalle prepotenze e dall’arroganza dell’aristocrazia del suo tempo) si pose la domanda: a chi appartiene il potere legittimo?<sup>23</sup> Egli si rispose che il potere legittimo appartiene al popolo; e che il popolo lo dovrebbe gestire attraverso gli istituti della democrazia diretta e non con quelli della democrazia rappresentativa; contro la quale pronunciò parole di fuoco<sup>24</sup>.

Per reintrodurre un sistema di pesi e contrappesi, Montesquieu (nella Francia del XVIII secolo) aveva da poco elaborato il concetto di divisione dei poteri, ad imitazione (si dice) del sistema inglese<sup>25</sup>, onde limitare il potere esecutivo. Ma con una grande differenza rispetto alle istituzioni del modello inglese; infatti Montesquieu preferiva di gran lunga il sistema repubblicano a quello monarchico<sup>26</sup>.

<sup>20</sup> G. AMATO, *La sovranità popolare nell’ordinamento italiano*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 1962, p. 77, 91.

<sup>21</sup> J. BODIN, *I sei libri dello Stato* (I ed. 1576, V ed. 1583), traduzione e commento di una prima parte della V edizione a cura di M. ISARDI PARENTE, Utet, Torino, 1964; lavoro continuato da D. QUAGLIONI, sempre per la Utet, Torino, con un secondo vol. pubblicato nel 1988 e un terzo nel 1997. Si segnala inoltre il saggio di D. QUAGLIONI, *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell’età moderna*, Cedam, Padova, 1992.

<sup>22</sup> Come è noto, in Italia se ne erano occupati N. MACHIAVELLI (1469-1517), autore, tra l’altro, de *Il Principe* e dei *Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio*; e del F. GUICCIARDINI (1483-1540), autore, fra l’altro, della *Storia d’Italia*, un affresco delle vicende italiane dal 1494 al 1534.

<sup>23</sup> J. J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, libro I, cap. I.

<sup>24</sup> «La sovranità non può essere rappresentata, per la stessa ragione per cui non può essere alienata; essa consiste essenzialmente nella volontà generale e la volontà generale e la volontà non si rappresenta: o essa stessa o è un’altra», J. J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, libro III, cap. XV (traduzione di T. MAGRI, Laterza, Roma-Bari).

<sup>25</sup> MONTESQUIEU, *L’esprit de lois (Lo spirito delle leggi)*, traduzione italiana dell’edizione postuma curata da Richer nel 1757, a cura di S. COTTA, Utet, Torino, 1952), libro XI, VI.

<sup>26</sup> MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, cit., libro II, II.

Questa osservazione veloce dovrebbe essere approfondita. Quando si dice che Montesquieu si fosse ispirato al modello inglese (monarchico) non mi convince completamente: nel momento in cui altrove sopravvivevano vecchie repubbliche (Venezia, Lucca e poche altre) e nuove repubbliche, in particolare quella delle Sette Province Unite (attuali Paesi Bassi). A me sembra che l’esperienza delle Sette Province Unite abbia esercitato non poca influenza.

In ogni caso, l'idea di Montesquieu si ispirava al modello dei pesi e contrappesi; già sperimentato ai tempi della Roma antica e un po' in tutti i sistemi repubblicani del passato. E quindi, allora ancora presenti ed in uso in quegli ordinamenti originari che si erano formati ai tempi della costruzione di nuove città (come Venezia<sup>27</sup>) o nel momento della ricostruzione delle città dopo la fuga dai centri abitati avvenuta dopo il declino dell'Impero Romano d'Occidente a seguito delle invasioni barbariche. Si trattava delle repubbliche marinare (alcune anche al sud, si pensi ad Amalfi) e di tutte le repubbliche dell'entroterra italiano del centro nord. Città nate o risorte dopo un lungo declino e tutte dotate di ordinamenti autogestiti sotto forma di assemblee di associazioni di cittadini (e di associazioni di arti e mestieri, e di un fiorire di altre organizzazioni e regole). Nel complesso, scaturite, molto probabilmente, dalla soluzione di contrasti e quindi da accordi fra le diverse componenti della società cittadina. Tutte ugualmente (e ognuna per proprio conto) avrebbero dato origine a quegli ordinamenti giuridici che noi chiamiamo *Comuni*. I Comuni erano gli ordinamenti giuridici delle città autonome. Successivamente, le città avrebbero preso il nome dagli ordinamenti giuridici così caratterizzanti (e diremmo così tanto progrediti) formatisi in quel particolare momento storico, detti appunto: Comuni e non viceversa. Le città, in seguito, avrebbero preso la denominazione di Comuni proprio per indicare la loro principale caratteristica: quella, cioè, piena di orgoglio e vanteria e di riconoscimento del loro essere (o meglio, del loro essere state) organizzazioni libere, fondate su un comune volere dei cittadini. Non è il caso di ricordare la lotta

---

Qui si lancia un'idea che però non possiamo approfondire. Una sorta di suggerimento per altri studiosi. Sicuramente la *r* inglese fu influenzata e contaminata dalle istituzioni delle Sette province Unite al tempo della rivoluzione del 1689 quando il Parlamento inglese chiamò come re lo Statolder (il capo militare) delle Sette Province Unite, nella persona di Guglielmo II d'Orange Nassau divenuto re con il nome di Guglielmo III d'Inghilterra. Fu proprio Guglielmo III che, su invito del Parlamento inglese, rilasciò la celebre "Dichiarazione dei diritti" (*Bill of Rights*) nel 1689. Cfr. ad esempio, H. G. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, vol. I (1983), il Mulino, Bologna, 2007.

Sulle istituzioni delle Sette Province Unite ho trovato molto utile la lettura del volume di S. NADLER, *Un libro forgiato all'inferno. Lo scandaloso Trattato di Spinoza e la nascita della secolarizzazione*, Einaudi, Torino, 2013. Parla di Spinoza e delle trasformazioni delle istituzioni della repubblica delle Sette Province Unite.

<sup>27</sup> Venezia difesa dalla laguna contro le incursioni barbariche: su questi isolotti si rifugiarono le popolazioni che erano fuggite dall'entroterra. Si appoggiò a Bisanzio, come a Bisanzio si sarebbero appoggiate Roma collegata a Ravenna attraverso la via Amerina che passava per Amelia e Perugia, per proseguire verso Gubbio per poi ricongiungersi alla via Flaminia e quindi superare il passo della Scheggia per raggiungere il mare Adriatico a Fano, proseguire per Rimini e continuare oltre fino ad arrivare a Ravenna, capitale dell'Esarcato. Questa strada collegava dunque Roma con Ravenna la pentapoli (Rimini, Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona) gli ultimi insediamenti bizantini nel centro-nord della penisola italiana. Ma i longobardi, specialmente quelli del ducato di Toscana e di Spoleto minacciavano continuamente questa arteria e volevano interrompere il collegamento fra Bisanzio con l'Italia del centro-nord: tra Ravenna e Roma. Minaccia che convinse i Papi a cercare l'alleanza con Franchi: rima con Pipino il Breve e poi con Carlo Magno. quest'ultimo ruppe l'alleanza con i Longobardi e li sconfisse sonoramente, tanto che si salvarono soltanto i longobardi del ducato di Benevento. In quel periodo ebbe inizio vero proprio il dominio temporale della Chiesa di Roma su territorio più vasto. Pretesa avanzata e/o sostenuta con un falso documento (la donazione dell'imperatore Costantino della città di Sutri). Cfr. per esempio, C. RENDINA, *I papi. Storia e segreti*, Newton Compton, IV edizione, 2013 alle voci Leone III (795-816) e a quelle immediatamente precedenti: a partire da Stefano II (752-757).

dei Comuni italiani contro l'impero, né la pace di Costanza fra l'imperatore Federico Barbarossa e la lega dei Comuni (1183): un accordo dopo una lunga guerra<sup>28</sup>.

Il conflitto fra potere regale e potere cittadino che si svolse in Inghilterra e che costrinse Giovanni Senzaterra al rilascio della celebre Magna Charta (1215), è già meno importante rispetto ai fatti ora ricordati. Se non altro perché la Magna Charta è posteriore di alcuni decenni. Basta guardare le date: 1183 (pace di Costanza), fine degli scontri nell'Italia settentrionale fra Comuni ed impero; 1215, emanazione della Magna Charta.

**12.1.** Successivo è anche un altro editto (della duchessa Giovanna del 1356) detto *Joyeuse Entrée* emanato per favorire l'ingresso trionfale della duchessa Giovanna nella città di Bruxelles. Editto assai importante perché (in epoca posteriore) sarebbe stato rievocato per giustificare le ragioni autonomistiche e independentistiche di province limitrofe alla città di Bruxelles e alla provincia del Brabante; e cioè proprio da quelle Sette Province Unite, che, nel 1566, iniziarono la loro lotta di indipendenza dal regno di Spagna<sup>29</sup>. E che oggi, noi in Italia, conosciamo comunemente con il nome di Paesi Bassi.

**13.** Ed eccoci ai prodromi della Rivoluzione Francese, avviata e sostenuta anch'essa dal malcontento per l'esosità delle imposte. Non si era detto in precedenza, ma lo scontento per il sistema fiscale che gravava soprattutto su coloro che lavoravano e producevano faceva crescere l'odio sociale verso la nobiltà e gli esattori delle imposte. Oltre tutto erano evidenti gli sprechi dei re e della nobiltà esosa: essi infatti sperperavano le ricchezze così accumulate alle spalle del popolo, in lussi e guerre costose e sanguinose<sup>30</sup>. Il popolo, dunque, era più sensibile a questi temi pratici;

---

<sup>28</sup> Su questi argomenti la letteratura è sterminata, possiamo elencare unicamente quelle opere che hanno aiutato i nostri studi: M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, il Mulino, Bologna, 1994; E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Il Cigno edizioni, Roma, ed. consultata del 2014; H. KELSEN, *Lo Stato in Dante* (1905), Mimesis, Udine, 2017; G. MILANI, *I comuni italiani*, Laterza, Roma-Bari, 2005.

<sup>29</sup> Per veloci riferimenti bibliografici, F. L. GANSHOF, *Paesi Bassi*, in *Enciclopedia italiana Treccani*; A.H. LUIJDJENS, *Guglielmo I*, in *Enciclopedia italiana Treccani*. Oltre al già citato S. NADLER, *Un libro forgiato all'inferno*. Invece, risulta utile la lettura del volume di S. SCHAMA (*Il disagio dell'abbondanza. La cultura olandese nel secolo d'oro*, Mondadori, Milano, 1993) per conoscere le motivazioni culturali, sociali e economiche dei popoli di quelle sette province alla base della richiesta di indipendenza di tali Sette Province Unite (sette delle diciassette che dipendevano dal regno di Spagna), le altre dieci erano a stragrande maggioranza cattolica, mentre nelle sette di cui si parla era penetrata la riforma protestante e poi soprattutto dal credo calvinista, ma anche il favore e per l'accoglienza degli ebrei (allora in fuga dal Portogallo e dalla Spagna) e di tutti coloro che si opponevano ai cattolici.

<sup>30</sup> In fatto di guerre qualche pecca dobbiamo accollarla anche al grande Hobbes il quale seppur contrario alle guerre civili e fratricide, tollerava anzi gioiva per le guerre internazionali in quanto esse davano lavoro ai fabbri agli armieri, ai costruttori di fortezze e così via (T. HOBBS, *Leviatano*, I, 11).

mentre gli studiosi ed in particolare gli illuministi andavano preparando il campo alle future classi dirigenti (*élites* culturali) che avrebbero dovuto sostituirsi alle precedenti burocrazie (fatte di cortigiani), per governare il popolo di Francia. Compito importante. In parziale imitazione dei Paesi Bassi, dove una borghesia commerciale e istruita era stata in grado di auto-emanciparsi e lasciare spazio allo studio al fine di preparare per poi reclutare individui capaci di poter ragionare autonomamente e governare (si pensi a uomini di spessore del calibro di Grozio, J. van de Witt, e lo stesso Spinoza (tutti nati e vissuti o scappati da una della Sette Province). Lo stesso Grozio, esule, scrisse la sua opera proprio a Parigi dove aveva trovato ospitalità dopo esser fuggito rocambolescamente dalle prigioni olandesi, colpevole della sua adesione ad una corrente calvinista (i seguaci di Arminio) prima dominante e poi sconfitta nel confronto con gli estremisti del partito dei gomaristi<sup>31</sup>.

**14.** La classe dirigente degli spagnoli legata a doppio filo con il papato e la religione cattolica raggiunse il suo massimo splendore nel XV e XVI secolo<sup>32</sup>. Manifestazione di potenza che ebbe la sua massima espressione con l'invio di tanti esploratori e comandanti militari che conquistarono in breve periodo gran parte del centro e gran parte del sud America, ed anche parte del nord e le Filippine.

Ceto di militari famosi, che riposero la loro fiducia nel navigatore Cristoforo Colombo e dette i natali non solo a Ignazio da Loyola (1491-1556), Cervantes (1546-1616), ma tanti altri come ad esempio Francesco de Vitoria<sup>33</sup>. Tale classe dirigente e relativo governo però furono sonoramente sconfitti nelle Sette Province Unite (attuali Paesi Bassi) proprio dal loro progresso scientifico, commerciale, industriale e culturale. Come reazione, la classe dirigente spagnola accentuò la censura e l'inquisizione. Privando con ciò il formarsi di classi illuminate all'interno dei propri territori. E in parte funzionò, tanto è vero che le rivolte ("dei cafoni") nei territori europei dominati dagli spagnoli come quella di Masaniello a Napoli nel luglio del 1647, ebbero un effetto effimero proprio per la mancanza di uomini capaci di governare dopo la conquista quasi istantanea del potere politico. A Milano non vi fu la presa del potere da parte dei ribelli, ma si comprende il perché quelle rivolte siano fallite. Esse furono dirottate contro la nascente piccola borghesia come, ad esempio,

---

<sup>31</sup> Cfr. R. FEDERICI, *Rivolte e rivoluzioni*, cit., p. 277 e bibliografia ivi citata.

<sup>32</sup> Prima dell'incidente (?) sulla interpretazione della teoria copernicana e sul processo e sulla condanna di Galileo Galilei, il papa Gregorio XIII aveva riformato il calendario (che da lui prese il nome) con la bolla papale del 4 ottobre 1582, peraltro con grande anticipo sugli Stati non cattolici. Poi la regressione, su posizioni retrograde.

<sup>33</sup> Autore del *De iure belli* (1538-39), predecessore tanto di Alberico Gentili, quanto di Ugo Grozio e di E. de Vattel.

quella dei bottegai e dei fornai. E i veri responsabili si nascosero per non essere colpiti. Si pensi alla insurrezione di Milano (quella più nota, perché descritta dal Manzoni, del novembre 1628). A guidarle mancava una classe sociale e una organizzazione che si contrapponessero seriamente a quella allora al governo: non v'era traccia di quegli uomini istruiti e forti che potessero prendere in mano il potere e anticipare una rivoluzione contro l'antico regime; che, invece, poi, sarebbe scoppiata altrove: in Francia nel 1789. Non s'erano formate; o meglio, era stato impedito loro di formarsi. Nelle università di Bologna, Padova, Modena, Perugia e Napoli le nuove idee non trovarono spazio. Gli "eretici": alla Alberigo Gentili<sup>34</sup> (che aveva studiato presso l'università di Perugia), fuggirono all'estero. Prima ancora, lo stesso Copernico (che si era laureato a Ferrara), poi rientrato in Polonia non fu perseguitato, quando era ancora in vita, dalla reazione cattolica perché la sua opera fu pubblicata quando egli era moribondo: si dice che egli stesso la vide pubblicata solo sul letto di morte. Fu perseguito Galileo Galilei, e prima di lui Giordano Bruno.

**14.1.** La reazione dominava le università italiane e spagnole. E l'ignoranza divenne un vero e proprio strumento di governo. Si pensi alla decadenza di Firenze sotto il dominio dei Granduchi di Toscana della dinastia dei Medici. E quindi, in questi territori, difettarono quelle *élites* in grado di convogliare il consenso in strati più ampi della popolazione. Le menti migliori rimasero isolate e spesso condannate. È infatti da ricordare che gli effetti della Controriforma e della della Inquisizione mietevano vittime e incutevano enorme paura. Tutto al contrario di quanto era avvenuto in precedenza in epoca comunale con Dante, Petrarca, Boccaccio, e poi Machiavelli, Guicciardini, e poi alla corte di Ferrara, per un certo periodo in odore di eresia e di riforma con la duchessa francese Renata di Francia<sup>35</sup> (consorte del duca di Ferrara, Modena e Reggio, Ercole II d'Este).

**15.** Nei territori sottomessi direttamente o indirettamente alla Spagna vi fu una censura che chiuse gli occhi anche dei più curiosi: bendò le menti di coloro che in qualche misura potevano esercitare il diritto di critica. In Svizzera trovarono rifugio: Erasmo da Rotterdam a Basilea; e a Ginevra Calvino. Alberico Gentili sarebbe fuggito in Inghilterra. In Francia l'istruzione progrediva (nuove classi stavano emergendo e si stavano preparando a conquistare il potere qualora sarebbe stata loro

---

<sup>34</sup> Autore, tra l'altro, del famosissimo *De iure libri III* (1598), traduzione di P. NENCINI, apparato critico a cura di G. MARCHETTO e G. ZENDRI. Sugli influssi e i mille legami fra il capolavoro di Bodin e il *De iure belli* di Alberico Gentili, si veda l'*Introduzione* di D. QUAGLIONI, p. XX s.

<sup>35</sup> In carica dal 1534 al 1575.

concessa l'occasione opportuna (come suggerito proprio da Rousseau<sup>36</sup>). Poi sarebbero venuti gli scritti di Sieyès<sup>37</sup> sul Terzo Stato e le attività rivoluzionarie della massa; con le incitazioni dei “medici non medici” e un po' anche musicisti, alla Marat. E poi un avvocato di campagna come Robespierre non avrebbe tardato a coglierne le possibilità, e poi tanti altri ancora senza dimenticare l'aiuto di qualche “ufficialeto” di artiglieria (fresco di accademia militare) come Napoleone Bonaparte, con l'abbattere a cannonate le barricate costruite della reazione. Uomini e donne, cioè, in grado di trasformare una rivolta in una rivoluzione.

Classi, queste, che la dominazione spagnola aveva schiacciate prima ancora che spuntassero e si formassero. La classe dirigente spagnola si ricordava bene quale pericolo esse fossero per il suo dominio, e perché la rivoluzione nei Paesi Bassi ebbe successo: tutta a sue spese. Ora dobbiamo proprio fermarci con questa digressione: non possiamo aggiungere altro, almeno in questa sede.

16. Torniamo però alla Francia e agli altri illuministi e tra essi Diderot, Voltaire e l'italiano Beccaria. Essi misero in discussione le cadenti istituzioni dell'epoca, provarono a scardinare le antiche consuetudini e a ridicolizzare chi come Leibniz (grande matematico) andava assecondando l'antico regime col sostenere che quello allora in vigore “era il migliore dei mondi possibili”. Quasi tutti non passarono mai dall'elaborazione teorica all'azione materiale rivoluzionaria. Gli illuministi facevano parte: della borghesia ricca ed istruita (Voltaire) che aveva trovato qualche sostegno in Prussia con Federico II; della piccola borghesia istruita (Diderot, Rousseau); oppure della nobiltà emancipata (Montesquieu, il barone d'Holbach). Tutti costoro crearono i presupposti per l'emancipazione sociale; ma l'azione sulle strade e sulle piazze doveva scaturire da una ribellione collettiva: di tanti e non di pochi, di intere masse. E il malcontento si diffondeva e si accresceva veramente contro il solito bersaglio. L'unico veramente in grado di inferocire le masse, il solo a scatenare l'ira del popolo: la vessazione fiscale, l'oppressione fiscale (solo tasse, sempre più tasse). Dal governo sempre e solo tasse. Basta! E per di più in tempo di carestia, la fame spingeva ad affrontare il pericolo. Il rincaro del prezzo del pane, la mancanza stessa del principale alimento, il pane, faceva rischiare: morire per morire, meglio in rivolta che per fame. Si dice che si sia risposto da parte della regina Maria Antonietta: *Se manca il pane, che mangino le brioche!* I parigini non se lo fecero dire due volte: essi si “mangiarono” la nobiltà, e ne succhiarono il suo sangue blu.

---

<sup>36</sup> J. J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, libro I, III.

<sup>37</sup> E. J. SIEYÈS (gennaio 1788/89).

17. In Francia andavano a ruba i libretti clandestini o semi-clandestini, come il *Candide*<sup>38</sup> di Voltaire, che metteva in ridicolo il governo e la condotta scandalosa dei tribunali di allora. Celebri i suoi attacchi alla superstizione e agli errori (ed orrori) giudiziari<sup>39</sup>. Ma per acquistare i libri occorreva molto danaro e quindi a comprarli erano soprattutto i nobili (nessuno o quasi era più ricco di un nobile!) Pochi, pochissimi i ricchi borghesi che però aspiravano a diventare nobili ed erano disposti a tutto pur di divenirlo: fino al punto di comperare un titolo da qualche aristocratico in serie difficoltà finanziarie. Nobili falliti, che avevano sperperato tutto e si trovavano a corto di soldi! E così la nobiltà tutta, a forza di ridere e di divertimenti, poi sarebbe scoppiata in lacrime.

18. *Libertà, uguaglianza, fraternità*. Nel 1789 inizia la Rivoluzione francese (1789). Una rivoluzione borghese. La stessa *dichiarazione dei diritti dell'uomo e dei cittadini* fu adottata nel 1789. Nel 1804 fu pubblicato il codice civile napoleonico<sup>40</sup>. L'uscita del primo codice veramente moderno fece nascere una nuova concezione giuridica: il giuspositivismo. I giudici e gli avvocati, finalmente, avevano a disposizione una fonte del diritto semplice e chiara. Il loro compito, anzi il compito dei nuovi giudici fu semplificato a tal punto per cui si disse che essi erano "la bocca della legge": una sorta di macchina imparziale. La pacchia, se così si può dire, non durò molto, c'era chi non condivideva il giuspositivismo (ad esempio, in Germania, von Savigny); ma in Germania non si era ancora realizzata una rivoluzione giuridica come quella francese e il codice civile tedesco (BGB) sarebbe stato pubblicato alle fine del secolo XIX e sarebbe entrato in vigore il primo gennaio del 1900 (che, contrariamente a quanto si pensa, non è l'inizio di un nuovo secolo ma l'inizio dell'ultimo anno del secolo precedente, così come il numero 10 è l'ultimo della prima decina, mentre l'11 è il primo della seconda). Ma tutti hanno festeggiato il primo gennaio del 1900 e quello del 2000 come l'inizio del nuovo secolo. Poco male!

19. Sono troppe le vicende storiche e culturali che dovrebbero essere citate per spiegare come si è arrivati alla elaborazione della nostra tesi sui caratteri e le funzioni degli "ordinamenti giuridici", e cioè sulla loro natura giuridica. Non ultima, ha influito l'accusa di Marx e Engels agli ordinamenti giuridici di essere gli strumenti delle classi dominanti del passato e soprattutto della borghesia. Condanna resa celebre dal *Manifesto del partito comunista*<sup>41</sup>.

---

<sup>38</sup> Del 1759.

<sup>39</sup> Si pensi ad esempio al *Trattato sulla tolleranza* (del 1763), dove si ricostruisce il processo ingiusto contro un ugonotto (che proprio a ragione della sua fede) viene torturato e giustiziato, seppur innocente.

<sup>40</sup> Opera di quattro grandi compilatori e dello stesso Napoleone, i quali si giovano dell'opera ricostruttiva di R. J. POTHIER (1689-1772).

<sup>41</sup> C. MARX e F. ENGELS, *Il manifesto del partito comunista* (1848).



20. Tra gli autori che ci hanno più aiutato nella elaborazione e strutturazione della nostra idea dobbiamo porre Cicerone<sup>42</sup>. Di grande sostegno quel celebre passo nel quale egli distingue tra i diversi modi di agire e combattere: quelli in uso tra persone civili e quelli adottati dalle bestie feroci; e poiché la ragione è propria dell'uomo e la forza delle bestie, egli scrisse: bisogna ricorrere alla seconda quando non è possibile rifarsi alla prima<sup>43</sup>.

21. Tuttavia, in qualche misura andrebbe imputato (seppure a torto) a Cicerone l'errore di aver parlato di *iura belli*, di "Diritto bellico". Quando asserisce che «*In re publica maxime conservanda sunt iura belli*»<sup>44</sup>. Questa frase, più che una massima, divenne una sorta di trappola, nella quale sono caduti tanto lo spagnolo Francesco de Vitoria, quanto l'italo-inglese Alberico Gentili, quanto l'olandese (e cittadino del mondo) Ugo Grozio, Emeric de Vattel e tutti gli altri sostenitori dell'esistenza di un fantomatico "Diritto bellico".

Il c. d. Diritto bellico era stato, invero, un rituale religioso dell'Antica Roma, celebrato dalla casta sacerdotale dei Feziali. Ciò che in qualche misura era esistito nei primordi della Roma Antica poteva dare l'idea che una guerra non potesse essere intrapresa dai Romani senza aver prima rispettato tutto un complesso cerimoniale, che aveva lo scopo di ingraziarsi il favore divino. Il rituale aveva preso il nome di "Diritto feziale", perché i feziali erano i sacerdoti che lo celebravano. Esso iniziava e si concludeva con l'invocazione del feziale alla divinità, del tipo: "*Giove mi fulmini, se non dico il vero!*". E ne derivava la conclusione che nessuna guerra potesse essere considerata lecita e legittima:

- se prima non fosse stata chiesta soddisfazione all'avversario;
- in seconda battuta, e nel caso di risposta negativa, doveva seguire la minaccia di dare inizio alla guerra (l'*ultimatum*);

---

<sup>42</sup> Non a torto considerato uno dei precursori del diritto internazionale da U. GROZIO [(*De iure belli ac pacis, Discorso preliminare*, tradotto in francese da J. BARBEYRAC), Basilea, 1768; prima parziale traduzione in italiano di A. PORPORA, *Il diritto della guerra e della pace*, Napoli, 1777 (ripubblicata dal Centro Editoriale Toscano nel 2002)]; e da H. KELSEN [*Teoria generale del diritto e dello Stato* (1945), trad. it. S. COTTA, G. TREVES, (prima ed. 1952), l'edizione da noi consultata è una ristampa della VI edizione, con prefazione di E. GALLO e una introduzione di G. PECORA, ETAS, Milano, 2000, p. 340].

<sup>43</sup> «*Nam cum sint duo genera decertandi, unum per disceptationem, alterum per vim, cumque illud proprium sit hominis, hoc beluarum confugiendum est ad posterius, si non potest adhiberi superius*», CICERONE, *De officiis*, I, 34.

<sup>44</sup> CICERONE, *De officiis*, I, 34.

- infine, doveva essere pronunciata la dichiarazione ufficiale per dare inizio effettivo ai combattimenti attraverso il getto di una lancia dalla punta insanguinata nel territorio nemico<sup>45</sup>.

Non possiamo aggiungere altro, se non una breve considerazione e un rinvio alla lettura del mio *Guerra o diritto?* Nel corso della quale si combatte proprio l'idea sull'esistenza del diritto bellico. Se il diritto è il contrario della guerra delle due l'una; o il diritto bellico è un falso o la nostra elaborazione fondata proprio sulla incompatibilità tra diritto e guerra è del tutto erronea. Non sta a noi giudicare.

22. Possiamo solo aggiungere che bisogna fare grande attenzione a quel tentativo posto in atto per confondere le acque col mischiare un falso diritto come il "Diritto bellico" con il "*Diritto umanitario in tempo di guerra*". Come mischiare le cattive semenze al grano. Lo scopo del Diritto umanitario non è quello di disciplinare lo scontro armato come se fosse una partita di calcio o un certame araldico. Il *Diritto umanitario in tempo di guerra* ha lo scopo di ridurre la ferocia della guerra: salvare il più possibile vite umane, ridurre lo strazio dei prigionieri e dei feriti, vietare le armi più perniciose.

22.1. In guerra non ci sono arbitri o segnalinee che fermano il gioco e assegnano la penalità. Non esistono neanche i padrini che, come nei duelli, hanno anche il compito di sorvegliare sul rispetto delle regole.

Le Nazioni Unite hanno vietato la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ma questo divieto è stato sempre superato da tutti coloro (guerrafondai, criminali incalliti e ambiziosi) che hanno scatenato tutte le guerre successive alla seconda guerra mondiale. Possiamo solo dire che: se un tempo le guerre iniziavano dopo l'*ultimatum* e la dichiarazione di guerra; oggi questi rituali da operetta non vengono più rispettati, proprio perché l'*ultimatum* e soprattutto la dichiarazione di guerra fanno passare il dichiarante per aggressore. Nessuno è stato così sciocco da darsi la zappa sui piedi, ma le guerre non sono finite. Infatti siffatto ostacolo formale lo si salta con un piccolo balzo: si accusa sempre il nemico di aver compiuto la prima aggressione; e così anche questa "colonna" del c. d. diritto bellico è andata in rovina<sup>46</sup>. A pensare

<sup>45</sup> CICERONE, *De officiis*, I, 36. Sull'argomento si veda, A. CALORE, *Forme giuridiche del 'bellum iustum'*, Giuffrè, Milano, 2003; per una sintesi, si può rinviare a R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, III ed., cit., p. 165.

<sup>46</sup> Ci scusiamo per tutte queste considerazioni dobbiamo rinviare al nostro *Guerra o diritto?*, già più volte citato.

che era stata la meglio costruita, figuriamoci cosa resta delle altre due<sup>47</sup>.

23. Dobbiamo citare almeno un altro autore, perché molto ci ha aiutati. Non si tratta dell'opera di un giurista, ma di un generale prussiano, che ha studiato la guerra come pochi altri prima di lui: il *Della guerra* di Carl von Clausewitz (pubblicato postumo nel 1832/34). Egli senza saperlo (almeno crediamo) e gli altri senza averlo compreso fino in fondo, ripete un concetto importantissimo: *La guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi*. Ebbene, a noi sembra, che in questa frase, implicitamente, siano rintracciabili gli elementi essenziali per la definizione del diritto.

In breve: se noi accettiamo come vera questa definizione della guerra, dobbiamo chiederci che cosa significhi “con altri mezzi”. La guerra è la prosecuzione della politica, così come il diritto è la prosecuzione della politica<sup>48</sup>. Però la guerra si serve di altri mezzi. Quali altri mezzi? Noi abbiamo ipotizzato che questi “mezzi altri” fossero quelli diversi dai mezzi normali, dai mezzi civili, e cioè dai mezzi giuridici<sup>49</sup>. Non aggiungiamo altro.

24. Sun Tzu identificò la guerra con l'arte dell'inganno ossia con l'arte di trarre in inganno il nemico<sup>50</sup>. Noi sappiamo per antica tradizione romanistica che il diritto dovrebbe essere l'arte del buono e del giusto e che, comunque, si sforza di premiare la “buona fede”. Se crolla la *buona fede* si cade nell'inganno e iniziano le controversie: queste a loro volta possono essere di due specie: disciplinate dal diritto o dalla guerra.

25. Ancora non abbiamo detto nulla dell'opera che più ci ha aiutati; e senza la conoscenza della quale l'inizio della speculazione sarebbe stata impossibile per chi ora scrive. L'ordinamento giuridico di Santi Romano contiene una riflessione che poteva essere individuata con un po' di sforzo anche senza la lettura della sua opera, ma sarebbe stato molto difficile coglierla in tutta la sua potenza e chiarezza. Si parla del concetto di “pluralità degli ordinamenti giuridici” e poi di un'altra idea ivi presente. Importantissima, ma espressa quasi di passaggio, e invece fondamentale per la comprensione del suo pensiero e per il collegamento stretto fra il concetto di società e quello di diritto: *Ubi societas ibi ius* e viceversa *Ubi ius ibi societas*<sup>51</sup>.

---

<sup>47</sup> E cioè lo *ius in bello* (il diritto da rispettare durante il conflitto) e il *ius post bellum*. Siamo costretto a rinviare sempre al nostro *Guerra o diritto?* Chiediamo nuovamente scusa.

<sup>48</sup> R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit.

<sup>49</sup> R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit.

<sup>50</sup> SUN TZU, *L'arte della guerra ovvero i Tredici capitoli del maestro Sun*.

<sup>51</sup> Santi ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, cit., § 10.

26. E poi è stata importantissima la lettura di *La pace perpetua* di Emanuele Kant<sup>52</sup> e di tantissime altre, che sarebbero seguite e ci avrebbero aiutato immensamente.

27. Eccoci nuovamente a Marx e Engels e alla lotta di classe contro la borghesia, che aveva preso il posto dell'antica aristocrazia. In somma, il nemico di classe veniva condannato inesorabilmente sia per le scelte economiche (tutte a loro vantaggio), sia per i loro riti e costumi. Ossia venivano condannate in blocco le *strutture* e le *sovrastutture* della borghesia.

27.1. Si tratta di una sorta di travisamento delle parole, una interpretazione non corretta (una frettolosa interpretazione) del pensiero di Marx. Dalla critica appassionata dei sistemi giuridici borghesi, si era creduto di ricavare la condanna di tutti i sistemi giuridici. In aperta contraddizione con quello che stava facendo lo stesso Marx insieme ad Engels e a pochissimi altri, in quel preciso momento storico: la creazione e strutturazione del Partito comunista (e cioè un nuovo ordinamento giuridico, il quale doveva avere il compito di combattere tutti gli altri, al fine di instaurare il comunismo: l'ordinamento comunista).

Per spiegarci in forma rapida e per meglio intendere il pensiero di Marx sulla differenza fra strutture e sovrastrutture e per comprendere che il diritto fa parte delle strutture e non delle sovrastrutture occorre rifarsi ad alcune alcune osservazioni contenute nel volume *Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte*<sup>53</sup>. E allora si comprende in modo chiaro e ineccepibile il concetto di sovrastruttura, ossia, i simboli come la bandiera<sup>54</sup>, la coreografia, le ideologie, gli inni, i canti, le feste, le ricorrenze; ma non le regole e le organizzazioni giuridiche. La condanna della proprietà privata e la richiesta della sua abrogazione/abolizione è una disapprovazione politica ed economica, attuabile unicamente attraverso strumenti giuridici. Può realizzarla solamente una nuova legge o un nuovo principio giuridico; ricavabile da chi e da dove? Ricavabili anche dagli effetti di una rivoluzione vittoriosa. E

---

<sup>52</sup> Opera pubblicata nel 1795.

<sup>53</sup> C. MARX, *Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte* (stesura originale del 1852 ma con diffusione nulla o quasi e quindi ripubblicato nel 1869/70 (?): senza rimaneggiamenti perché essi “gli avrebbero tolto il suo colore particolare”. Perciò Marx si limitò “alla pura e semplice correzione degli errori di stampa e a sopprimere allusioni oggi non più comprensibili” (dalla *Prefazione* alla seconda edizione, datata 23 luglio 1869). Traduzione di Palmiro TOGLIATTI, edizione citata quella di Editori Riuniti, maggio 2006, p. 17. Esiste anche una edizione più recente munita di una *Introduzione* di M. PROSPERO di 125 pagine, alle quali fa seguito una *Premessa all'edizione italiana* (non firmata) sicché l'opera di Marx inizia a pagina 131. Forse sarebbe stato meglio distinguere i due lavori con una diversa numerazione: latina per la introduzione di Prospero e araba per l'opera di Marx. Tanto è vero che nella nuova opera, la *Prefazione* di Marx inizia a p. 133. Non proprio un dettaglio.

<sup>54</sup> Il passaggio chiave per la comprensione della differenza fra *strutture* e *sovrastutture* si trova nella prima metà del capitolo III, p. 54 s. dell'edizione senza introduzione; e p. 167, nella nuova edizione con *Introduzione* del Prospero. Così come messo in luce da noi R. FEDERICI, *Rivolte e rivoluzioni*, cit., p. 2 s.

alla formazione di un nuovo ordinamento giuridico originario. Ciò è testimoniato dai fatti storici, si pensi all'origine di quell'ordinamento giuridico che ha travolto tutti i precedenti e ha costruito le regole, i principi giuridici dell'Unione Sovietica, in Russia. Proprio dalla interpretazione della dottrina di Marx e Engels congiunta con quella di Lenin è germogliata una svolta giuridica profonda. Il pensiero di Marx, Engels e Lenin sono diventati una sorta di costituzione materiale di tutti gli ordinamenti comunisti marxisti-leninisti! Tali strumenti giuridici sono stati in grado di attivare gli altri ingranaggi giuridici per realizzare la richiesta (giusta o sbagliata) della abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione.

**27.2.** Le condizioni materiali dell'esistenza: quelle condizioni, cioè, che determinano una scelta radicale, sono condizioni economiche di sfruttamento (come lo sfruttamento del proletariato, dei salariati) che molte regole giuridiche del tempo passato hanno imposto in vario modo. E dunque per i marxisti tali regole andavano bruciate. Ma ciò non vuol dire distruggere le leggi in sé e per sé, distruggere i tribunali, e i provvedimenti amministrativi, i contratti per non farne più di nuovi. Ciò vuol dire smantellare tutte le leggi ritenute inique e le sentenze aborrite, i provvedimenti odiati e i contratti iniqui e sostituirli con altri ritenuti più consoni alla nuova visione politica e economica. Tanto è vero che tanto in Unione Sovietica, quanto negli altri Stati dove il partito comunista è stato (o è al potere) non si può dire che lo strumento giuridico sia stato soppresso<sup>55</sup>.

Ecco il motivo per il quale siamo giunti alla conclusione che i sistemi giuridici, gli ordinamenti giuridici, i diritti oggettivi sono strumenti al servizio di chi detiene il potere economico, politico e sociale e che la loro funzione economica e sociale sia quella di prevenire e sciogliere i conflitti con delle decisioni e delle vere e proprie sentenze. In altre parole, la funzione principale degli ordinamenti giuridici è quella di evitare che i cittadini vengano alle armi (*ne cives ad arma veniant*)<sup>56</sup>.

**28.** La vera svolta, quella che ha segnato l'inizio della nostra elaborazione di una nuova concezione del diritto oggettivo, avvenne in un giorno preciso e in un momento altrettanto preciso (il 7 ottobre 2005), sulla base di due soli elementi

- sommaria conoscenza della teoria di Santi Romano sulla pluralità degli ordinamenti giuridici;

<sup>55</sup> Cfr., ad esempio, H. J. BERMAN, *Giustizia in U.R.S.S. Interpretazione del diritto sovietico*, Giuffrè, Milano, 1965.

<sup>56</sup> Sull'origine di tale formula si rinvia al nostro articolo ripubblicato nella appendice della terza di *Guerra o diritto?*, p. 333 ss.

- la formulazione di una domanda che ci venne mentre stavamo leggendo la nostra relazione, fortemente negativa, sugli effetti della disciplina europea sul diritto amministrativo italiano. Ci domandammo: che cosa c'era di veramente buono nell'aver deciso di aver costruito le basi per la creazione di quella che già allora era chiamata Unione Europea e la risposta ci venne fulminea: aver evitato un terza guerra mondiale fra i paesi che avevano acceso la miccia per le due precedenti guerre mondiali: Germania contro Francia e contro Gran Bretagna e Russia; e così via come in una catena: anello dopo anello, fino a coinvolgere una infinità enorme di Stati, come avvenuto dopo l'eccidio di Serajevo nel 1914. E dopo l'attacco della Germania alla Polonia (1939) e l'intervento in guerra della Francia e della Gran Bretagna (una sorta di "contrattacco") in difesa delle ragioni della Polonia, loro alleato.

**28.1.** La domanda che ci ponemmo, quindi, era la seguente: perché furono create le Comunità Europee? Quali i vantaggi? E la risposta secca ed immediata fu: evitare una terza guerra mondiale. Dunque il "Diritto" con la "d" maiuscola ha questa funzione essenziale: evitare la guerra fra Stati e fra gruppi armati ed anche fra singoli armati (di soli bastoni).

Il diritto è un qualcosa, è uno strumento contrario ad un altro strumento: quello bellico. E dunque avemmo l'immediata (o quasi immediata percezione) di quello che fino al allora era stato l'ostacolo per questa elaborazione: l'aver concepito l'esistenza di un fantoccio giuridico: il diritto bellico. L'aver confuso il "Diritto umanitario" con il cosiddetto diritto bellico è all'origine del ritardo della acquisizione dell'idea che il diritto è il contrario della guerra.

**28.2.** Stavamo leggendo la seconda metà della nostra relazione, una relazione che non ci piaceva. E fu allora che balenò la nuova prospettiva.

**29.** La lettura di Karl von Clausewitz fu successiva come tantissime altre letture o riletture degli autori classici dell'antichità greca: Eraclito, Sofocle, Platone, Tucidide, Aristotele, e poi gli altri: Grozio, Hobbes, Montesquieu, Rousseau (del quale avevamo fra le mani gli appunti di una precedente lettura del *Contratto sociale*), che ci furono molto utili.

**30.** Ma queste digressioni sono diventate troppo lunghe, e quindi dobbiamo rientrare al tema principale e chiudere sulle similitudini e differenze tra il Diritto dell'energia e il Diritto dell'ambiente.

31. Il diritto oggettivo è un essere artificiale, ecco spiegato perché dovrebbe essere considerato un controsenso parlare di “diritto naturale”. Ciò detto occorre aggiungere che questo essere artificiale (il diritto) è indispensabile: senza di esso vi sarebbe la guerra di tutti contro tutti. Il riferimento al filosofo e giurista Hobbes è dovuto<sup>57</sup>. Ma la contraddizione o il dissidio fra le due visioni è facilmente spiegabile in termini di origine e provenienza: tra i primi a parlare di diritto naturale per distinguerlo dal diritto divino è Grozio<sup>58</sup>, mentre il concetto di Stato come creazione artificiale lo si deve ad Hobbes scrittore (giurista e filosofo), che pubblicò la sua opera fondamentale (il *Leviatano*) pochi anni dopo, nel 1651.

32. Si deve ricordare che il diritto è stato definito da Ulpiano come l’arte del buono e dell’equo<sup>59</sup>. Così dovrebbe essere; ma se così fosse davvero, non sapremmo dire quando ciò sia veramente avvenuto nella Storia: in quale epoca e in quale territorio? Conseguire la giustizia è lo scopo ultimo di ogni giurista, ma ... con certezza si può riferire solo quello che diceva Carnelutti: “Se gli uomini sapessero amare, non avrebbero bisogno di giudici né di gendarmi per vivere in pace. Poiché non sanno amare bisogna stabilire delle frontiere e custodirle con le armi”<sup>60</sup>.

33. Il diritto è uno strumento non è un qualcosa di paragonabile alle regole morali (o all’etica: è lo stesso concetto). Il diritto è anche diverso dalla politica e dall’economia. Tra tutte queste scienze o branche, unicamente il diritto ha il carattere strumentale; le altre scienze morali non sono strumento di nessuno: sono branche autonome dello scibile umano (frutto di mera speculazione o di rilevazione scientifica e pratica). Su tale distinzione dobbiamo essere grati agli studi di Hans Kelsen<sup>61</sup>. Invece, in certi casi, gli ordinamenti giuridici possono confondersi con le organizzazioni religiose (ma trattare tale tema ci porterebbe troppo lontano).

34. Lo Stato laico è concetto recente: nato com’è, ossia quasi casualmente, durante una delle fasi della Rivoluzione Francese (o meglio, scaturito da un insuccesso di Robespierre, nel tentativo della creazione del culto alla dea Ragione o all’Essere Supremo). Dall’insuccesso di questo tentativo è nato lo Stato laico, come forma di separazione fra l’elemento giuridico e quello religioso. Da quel momento in poi, tra gli Stati moderni (ma con qualche eccezione), prevalse il concetto di “Libera

<sup>57</sup> T. HOBBS, *Leviatano* (1651). Opera già citata in una precedente nota.

<sup>58</sup> U. GROZIO (1583-1645), considerato come il fondatore della scuola del diritto naturale o giusnaturalismo, col suo *De iure belli ac pacis* (1625).

<sup>59</sup> ULPIANO, *Digesto*, I, 1, 1.

<sup>60</sup> F. CARNELUTTI, *La guerre e la paix*, cit., p. 113.

<sup>61</sup> È sufficiente ricordare di H. KELSEN, *La dottrina pura del diritto* (1934), traduzione di R. TREVES, Einaudi, Torino, 1952 (traduzione ripubblicata con diverso titolo *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, nel 1967).

Chiesa in Libero Stato”<sup>62</sup>. E, dunque, nacque lo Stato laico<sup>63</sup>.

35. La funzione del diritto oggettivo è presto detta: la sua funzione è quella di prevenire e risolvere i conflitti fra i consociati; altrimenti sarebbe guerra (rivolta o rivoluzione) continua. Se il nostro penultimo saggio aveva per titolo: “*Guerra o diritto?*”<sup>64</sup>, “*Rivolte e rivoluzioni*” è il titolo del nostro ultimo<sup>65</sup>, il quale ha per sottotitolo: “*Gli ordinamenti giuridici dello Stato e dell’anti-Stato*”. Al quale segue, come aggiunta, una ulteriore specificazione: “*Sulla differenza fra strutture e sovrastrutture*”. Da non dimenticare, inoltre, uno dei sottotitoli della terza edizione di “*Guerra o diritto?*”: “*Affinché i cittadini non vengano alle armi*”. La funzione dei sistemi giuridici, dunque, è proprio quella di prevenire i conflitti tra consociati (con l’applicazione delle regole del diritto sostanziale), ed anche quella di risolvere i conflitti nel caso (non raro) in cui essi sorgano. E in questa seconda evenienza lo strumento idoneo non è la guerra o la rivoluzione, la ribellione o il farsi “giustizia da sé”, il mezzo idoneo è il processo, l’utilizzo del diritto processuale (ciò che aveva spiegato anche Platone<sup>66</sup>). Anche l’arbitrato va bene.

36. L’officina del diritto, ma cos’è mai? Esiste veramente una bottega artigiana o una fabbrica per la produzione e riparazione del diritto e dei sistemi giuridici? La vera e primigenia officina del diritto è la società nel suo complesso, fedeli al principio *Ubi societas ibi ius*. Dopo di che si possono ricordare: il lavoro dei giuristi, della giurisprudenza, delle corti di giustizia, dei legislatori, degli amministratori pubblici e privati (dei grandi e piccoli enti, e delle grandi e piccole imprese); e così via. Le scuole di diritto (le facoltà di giurisprudenza) sono le officine per preparare i tecnici del diritto (avvocati, giudici, notai, cancellieri, consulenti, amministratori pubblici e privati, ecc.).

---

<sup>62</sup> R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 106 s.

<sup>63</sup> R. FEDERICI, *Guerra o diritto?*, cit., p. 107; R. FEDERICI, *Rivolte e rivoluzioni*, cit., p. 272 s.

<sup>64</sup> Edizioni Scientifiche, Napoli, Terza edizione, 2013.

<sup>65</sup> Edizioni Scientifiche, Napoli, 2019.

<sup>66</sup> PLATONE, *Le leggi*, libro I, 627 d-e, 628 a-c.



## VI

### *I modi di apprendimento*

**37.** Se i modi di insegnamento dei sistemi giuridici sono due, sembra strano, ma i modelli di *apprendimento* sono di più: sono tre. Ne esiste uno in più. Quale e perché? Un paragone per comprendere: come si impara la lingua madre? Con la frequentazione della mamma, del papà e degli altri familiari e di chi ne fa le veci. È così che si incomincia ad apprendere anche le regole (doveri e diritti) di comportamento (che poi non sono regole di etichetta, ma molto più), assai spesso sono regole giuridiche: non attraversare la strada da solo, non dire parolacce, ubbidisci a mamma e papà, ubbidisci al maestro e agli insegnanti. Non strillare! Non picchiare e non farti picchiare! Non dire bugie. Rispetta il padre e la madre, non rubare. Più la società è sana, più la famiglia è sana, e meglio e senza eccessivi traumi il bambino cresce ed impara a vivere e a comportarsi nella società degli adulti. Ma ciò non è sufficiente, almeno non è sufficiente a tutti. Ecco allora sorgere la necessità di frequentare la scuola, dove bisogna rispettare l'orario di inizio delle lezioni, e tantissime altre regole. In classe, ad esempio, occorre stare in silenzio, a meno che non si sia interrogati e allora bisogna parlare e dimostrare di aver appreso la lezione e di aver fatto i compiti. Chi risponde bene viene giudicato positivamente, mentre chi non si impegna, impara a sue spese: il profitto è scadente e le verifiche scritte e orali si concludono con un giudizio scadente e cattivi voti. La scuola è maestra di vita non solo per quel che insegna, ma anche per quel che pratica. L'organizzazione scolastica è quella organizzazione extra familiare in cui il bambino impara a conoscere subito dopo quella familiare; e qui incomincia a comprendere la differenza tra cos'è la famiglia e cos'è la scuola e la società.

**38.** E lo stesso si dica per il mondo del lavoro! C'è chi vi entra presto e chi tardi. Ma in entrambi i casi è un mondo disciplinato da regole di settore: da doveri, obblighi e diritti. Tuttavia per coloro che vogliono apprendere un lavoro qualsiasi accanto ad esso e oltre ad esso deve imparare le relative regole deontologiche (ossia quelle norme che regolano la propria professione una volta che questa verrà iniziata). In questi casi l'aiuto principale viene dalle scuole professionali.

**39.** Per non dire di coloro che praticano o vorrebbero praticare il lavoro autonomo, il piccolo commercio o l'artigianato. In questi casi diventa indispensabile conoscere oltre al proprio lavoro anche tutte le regole di sicurezza, di igiene, di contabilità, per come pagare le tasse, per non dire di

quelle di diritto penale (per evitare di commettere reati) di diritto civile (per i rapporti con i consumatori), di diritto commerciale (per rapporti con i fornitori), di diritto amministrativo (per i rapporti con la pubblica amministrazione) e così via, tanto che verrebbe da dire che ogni artigiano (ogni piccolo commerciante) dovrebbe possedere una laurea in giurisprudenza per poter aprire un piccolo esercizio commerciale o una bottega artigiana.

**39.1.** Per le imprese più grandi invece esiste un ufficio legale, che si occupa di queste faccende, ma per le piccole diventa quasi una tragedia. Ecco allora che sovengono in aiuto i patronati o le associazioni di categoria, le quali aiutano i piccoli imprenditori col curare loro le incombenze contabili, amministrative e in genere di carattere giuridico, così da evitare che per affettar formaggio o salame diventi indispensabile esser prima laureati in giurisprudenza o in economia e commercio.

**39.2.** Tutto ciò per dire, in altre parole, che i settori lavorativi e produttivi sono talmente tanti che per ognuno di essi si dovrebbe applicare un diritto specifico che raccoglie tutto il diritto (civile, commerciale, amministrativo, penale, della previdenza sociale del lavoro, ecc.) applicato ad ogni singolo settore, ed allora scopriamo che i diritti settoriali (o trasversali o per oggetti) sono una moltitudine incredibile, anche se i più noti e appariscenti sono il diritto dell'ambiente, il diritto dell'energia, il diritto urbanistico, il diritto del turismo, il diritto sanitario; ma poi tanti altri ancora.